

collana **WikiJus**



SOCIETÀ *di* **PERSONE**

Daniele Minussi

MINT 
PUBLISHING

Prefazione

Le società di persone sono disciplinate da una normativa che soltanto incidentalmente è stata sfiorata dalla riforma del diritto societario del 2003. Non si può dire dunque che vi siano novità di rilievo. Eppure il tema risulta di grande attualità: a fronte di un apparato normativo relativamente scarso società in nome collettivo, società in accomandita semplice e (sia pure in tono minore) società semplici sono le tipologie più diffuse e costituiscono gli schemi base dell'impresa svolta collettivamente.

Il presente lavoro si propone di ambientare i correnti orientamenti giurisprudenziali nel complesso delle disposizioni codicistiche e della interpretazione dottrina che ne costituisce il corollario, fornendo anche una guida operativa intesa alla risoluzione dei casi che si pongono nella prassi di tutti i giorni.

Note

La presenza del segno “(correlato)” evidenzia la ricorrenza del paragrafo in un diverso contesto argomentale, facilitando la lettura secondo percorsi multilineari, atti ad agevolare la comprensione e l'apprendimento del testo.

Autore

Daniele Minussi, già Giudice istruttore civile fino al 1992, attualmente esercita la professione notarile presso i distretti di Como e Lecco. Docente prima presso la Formazione Permanente dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, poi incaricato della docenza relativa al corso di Diritto dell'Informatica e dell'Informazione presso il Politecnico di Milano. Autore di numerose pubblicazioni e, per ultimo, promotore del sito di libera informazione giuridica WikiJus (<http://www.e-glossa.it/>) che mette a disposizione degli operatori del mondo giuridico e di chi desidera un'informazione aggiornata e scientificamente validata una pluralità di strumenti specializzati per il reperimento e l'approfondimento di tematiche in materia civilistica.

<http://www.mintpublishing.it/>

Edizione digitale: Agosto 2014

ISBN: 978-88-89072-12-7

CAP. 1 - LA SOCIETÀ SEMPLICE

Sommario:

Introduzione

Forma dell'atto costitutivo di società semplice

Società semplice: adempimenti pubblicitari

Oggetto della società semplice

Modificazione del contratto sociale

Diritti e doveri dei soci

Il regime dell'amministrazione delle società a base personale

I conferimenti

Responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali

Scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio

Lo scioglimento della società semplice

1. Introduzione

La società semplice non può certo dirsi uno schema frequentemente utilizzato nella prassi negoziale. La limitazione è invero immanente nella natura esclusivamente non commerciale che ne preclude una più vasta fruizione. In estrema sintesi, salvi gli approfondimenti del caso in sede di considerazione dell'oggetto sociale, lo schema della società semplice parrebbe attagliarsi alla sola attività agricola.

*Il codice civile prevede per la società semplice un'ampia ed articolata disciplina dall'art. 2251 al 2290 cod. civ.. **Essa infatti costituisce lo schema di riferimento per gli altri tipi di società a base personale al quale gli ulteriori tipi fanno rinvio.** In altri termini, il legislatore ha scelto di individuare nella disciplina dettata per la società semplice la normativa di riferimento, segnalando di volta in volta per gli altri tipi un'eventualmente divergente regolamentazione (cfr. l'art. 2293 cod. civ. per le società in nome collettivo e l'art. 2315 cod. civ. per la società in accomandita semplice).*

Se da un punto di vista pratico l'analisi della società semplice possiede un aspetto non particolarmente influente, data l'incidenza socio-economica invero modesta, non altrettanto può

dunque dirsi in relazione alla portata giuridica della normativa che ad essa si riferisce.

2. Forma dell'atto costitutivo di società semplice

L'art. 2251 cod. civ. prevede espressamente che **nella società semplice il contratto non è soggetto a forme speciali, salvo quelle richieste dalla natura dei beni conferiti**. Ciò importa l'adozione della forma scritta ad substantiam actus quando il conferimento abbia ad oggetto diritti reali immobiliari (art.1350 cod. civ.) ¹. Per il resto invece le parti potranno concludere il vincolo sociale liberamente, vale a dire tanto verbalmente, quanto per fatti concludenti.

L'inciso del predetto art.2251 cod. civ. peraltro solleva alcuni dubbi interpretativi: la presenza di questi conferimenti imporrà la forma scritta per l'intero contratto o solo per l'atto di trasferimento del bene conferito? Diverse sarebbero le conseguenze: se si optasse infatti per la prima ipotesi, in mancanza della forma richiesta, occorrerebbe ritenere invalido l'intero contratto sociale (Cass. Civ. Sez. I, 5862/87) ²; viceversa se si accogliesse la seconda soluzione l'atto di società sarebbe valido anche se stipulato oralmente, ma non sfuggirebbe alla sanzione della nullità la partecipazione del socio che non avesse effettuato il conferimento per iscritto. La caducazione dell'intero contratto sociale potrebbe conseguire ex art.1420 cod. civ. solo se risultasse che, nell'accordo plurilaterale concluso, la partecipazione di quel determinato socio fosse stata prevista come essenziale per il raggiungimento dello scopo sociale (Cass. Civ. Sez. I, 998/63) ³.

Prescindendo da questi aspetti, l'esigenza di una forma peculiare potrebbe emergere dalla necessità che dell'atto costitutivo della società si dia pubblicità nelle forme di legge, ciò di cui ci occuperemo separatamente.

3. Società semplice: adempimenti pubblicitari

L'atto costitutivo di società semplice è inoltre soggetto a pubblicità per il tramite del deposito presso il Registro delle Imprese. Non è tuttavia indispensabile che esso debba venire redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata. A tal fine è stato predisposto dalle CCIAA un apposito modello "Foglio aggiunto" nel quale si fanno risultare i dati emergenti dal contratto anche verbalmente perfezionato.

Nel tempo che precedeva l'istituzione del Registro delle Imprese (per effetto della l. 580/1993, successivamente disciplinato per effetto dei regolamenti emanati con d.p.r. 581/1995 nonché con d.p.r. 558/99) **le vicende della società semplice non erano assoggettate ad alcuna formalità pubblicitaria**. Il Registro delle società tenuto presso la Cancelleria del Tribunale riguardava infatti le sole società commerciali.

Il Registro delle Imprese si articola in due Sezioni. **La Sezione speciale annovera tra gli iscritti soggetti come le società semplici, che secondo la normativa del codice civile, ne sarebbero stati**

esclusi. Originariamente la funzione di detta pubblicità, a differenza di quella operata nella Sezione ordinaria, era **meramente notiziale** (oltre a svolgere il compito di certificazione anagrafica). La situazione è mutata per effetto dell'entrata in vigore del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, il cui art. 2 ha stabilito che, **per le società semplici esercenti l'attività agricola**, l'iscrizione nella sezione speciale possiede efficacia di pubblicità legale (connotata dunque da **dichiaratività**).

4. Oggetto della società semplice

La società semplice costituisce la forma residuale degli enti collettivi lucrativi a base personale che non svolge attività di tipo commerciale (art. 2249 cod. civ.). Se ne è inferito che l'oggetto della stessa non possa che consistere nello svolgimento di attività come quella **agricola**, quand'essa non sia comunque organizzata in modo tale da costituire attività commerciale ⁴.

Dubbi si sono posti in relazione a particolari ipotesi. Potrebbe, ad esempio, l'attività di mera gestione immobiliare esser svolta per il tramite di una società semplice? Il caso è assolutamente non infrequente e riecheggia lo schema della società civile di cui al codice di commercio del 1888 ⁵. Come conciliare la semplice gestione, ancorché di immobili, con il disposto di cui all'art. 2248 cod. civ., norma che vale a distinguere il fenomeno societario da quello della comunione?

In giurisprudenza, in relazione al controllo di cui è titolare il Conservatore del registro delle imprese, **è stata statuita la legittimità del provvedimento di rifiuto di iscrizione di una società semplice avente ad oggetto la gestione immobiliare.** In buona sostanza il semplice godimento dei beni viene a sostanziare una mera comunione ⁶. Quando invece l'attività sociale di gestione fosse strutturata (es.: con uffici, personale, macchine, etc.), per ciò stesso assumerebbe la valenza della commercialità. Tale carattere sarebbe dunque preclusivo in ordine all'utilizzabilità dello schema della società semplice (Tribunale di Milano, 21 aprile 1997 e Tribunale di Sassari, 9 dicembre 1996). Nello stesso modo è stato deciso in un'ipotesi in cui, accanto ad un'attività qualificabile come mera gestione immobiliare, ne era stata prevista un'ulteriore, imperniata sul reinvestimento e reimpiego di utili reinvestiti (Tribunale di Mantova, 3 marzo 2008).

Parrebbe, al contrario, ammissibile **l'effettuazione dell'attività propria dei professionisti**, anche iscritti in albi (Appello di Milano, 19/04/1996). Occorre notare come da ultimo la normativa più recente tenda a considerare i professionisti soggetti alla disciplina dell'impresa commerciale, essendo stata addirittura istituita a fini pubblicitari, sia pure con efficacia meramente notiziale, una Sezione speciale presso il Registro delle Imprese. Si consideri inoltre quanto previsto dall'art. 16 del D. Lgs. 96/2001, che espressamente prevede le società tra avvocati, alle quali si applica, se non diversamente disposto, la normativa della società in nome collettivo. La materia è stata tuttavia novellata per effetto della Legge del 2012 numero 247 che pare aver ricondotto il fenomeno nell'ambito dell'associazione professionale. Va poi rammentato che, ai sensi del Decreto del Ministero della Giustizia dell'8 febbraio 2013, D.M. 8 febbraio 2013, n.34 è stato finalmente approvato il "Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183", alla cui stregua

è ben possibile l'aggregazione nell'ambito di un'entità societaria non soltanto per una pluralità di professionisti esercenti un'attività omogenea, bensì anche professionisti che esercitano professioni diverse le una rispetto alle altre (c.d. società "multidisciplinari").

Da un punto di vista del tutto generale, **si può dire valgono per il contratto di società semplice le regole generali relative ai requisiti richiesti per l'oggetto del contratto**: esso dovrà pertanto essere possibile, lecito, determinato o determinabile (art. 1346 cod. civ.). Ai fini della determinabilità è stato sottolineato che l'oggetto può essere individuato non soltanto con riferimento ad una attività economica espletata, ma anche con riguardo alla programmazione di un suo determinato allargamento successivo (Cass. Civ. Sez. I, 2741/85). Si è inoltre affermato che nulla vieta di indicare più oggetti sociali a condizione tuttavia che la loro molteplicità non sia tale da risolversi nell'indeterminatezza dell'oggetto stesso.

5. Modificazione del contratto sociale

L'art. 2252 cod. civ. disciplina le modificazioni del contratto sociale, ponendo la regola secondo la quale esso **può essere mutato soltanto con il consenso di tutti i soci**.

La disposizione appare coerente sia rispetto al principio generale secondo il quale il mutamento del contratto non può intervenire se non in esito all'espressione della volontà di tutte le parti che hanno contribuito alla formazione dello stesso, sia con l'apprezzamento dell'intuitus personae nella figura paradigmatica delle società a base personale.

Svolta questa premessa, è tuttavia il caso di sottolineare un duplice aspetto. In primo luogo la norma in esame si affretta a far salva una diversa volontà scaturente da apposita pattuizione contrattuale (aprendo la strada a modificazioni attuabili a maggioranza o anche, come vedremo, in esito alla manifestazione di volontà di uno soltanto tra i soci). Giova poi osservare l'estrema eterogeneità del tema: nell'ambito delle dette modificazioni infatti si può annoverare la cessione della quota del singolo socio, l'aumento o la diminuzione del capitale sociale, l'aggiunta o la soppressione di singole clausole, la fusione con altra società, la trasformazione, anche evolutiva, dell'ente sociale.

Nel corso della disamina che segue metteremo a fuoco soprattutto il primo aspetto, non senza aver dato conto dell'aspetto formale del consenso e delle concrete modalità della formazione dello stesso.

5.1 Modificazioni diverse dal mutamento della persona dei soci

Il principio di cui all'art. 2252 cod. civ., ai sensi del quale le modificazioni del contratto sociale possono essere adottate soltanto con l'unanime consenso dei soci, è derogabile. **I soci stessi possono stabilire diversamente, rendendo praticabile anche una modificazione a maggioranza**. Non v'è chi non veda come l'affermazione di una siffatta regola avrebbe l'effetto di introdurre nelle società a base personale meccanismi propri degli organi assembleari tipici delle società dotate di personalità giuridica⁷. Al riguardo si impone una netta distinzione tra modificazioni dei patti sociali in genere

(vale a dire attinenti alla sede, alla misura del capitale, al riparto degli utili, a singole clausole di specie diversa) e quella peculiare modificazione consistente nel subingresso di un socio ad un altro. Quest'ultima vicenda, che sarà oggetto di separata trattazione, vede infatti l'ulteriore praticabilità di un mutamento del contratto anche ad opera di uno soltanto tra i soci, ciò che non avrebbe senso per tutte le altre modificazioni. **A proposito di queste ultime sarà così possibile, a maggioranza, aumentare il capitale sociale** (per l'effetto venendo ad imporre anche ad un socio dissenziente l'effettuazione di ulteriori esborsi rispetto a quelli relativi al conferimento iniziale), **mutare il luogo della sede** (ciò che altrimenti non potrebbe fare neppure l'unico socio amministratore: cfr. Cass. Civ. Sez. I, 7753/87), **ampliare, ridurre o modificare l'oggetto dell'attività, introdurre clausole specifiche** (intese a specificare le alternative di cui all'art. 2284 cod. civ. per l'ipotesi della morte del socio, volte ad introdurre l'obbligatorietà del giudizio arbitrale per le controversie afferenti ai rapporti sociali).

5.2 La deliberazione di fusione nelle società di persone

Al fine di pervenire all'adozione di una delibera di fusione il codice civile, siccome novellato nel 2003, richiede per le società di persone **il voto favorevole della maggioranza dei soci determinata secondo la partecipazione di ciascuno agli utili** (art.2502 cod. civ.). Tale previsione risulta derogatoria pertanto rispetto al disposto di cui all'art.2252 cod. civ., secondo cui "il contratto sociale può essere modificato soltanto con il consenso di tutti i soci se non è convenuto diversamente".

Il nuovo dettato dell'art. 2502 cod. civ. , secondo cui, come detto, è sufficiente la maggioranza e non l'unanimità del consenso dei soci è coerente con la previsione, contenuta nel medesimo articolo, **a mente del quale il socio dissenziente può recedere dal contratto sociale**. La possibilità di recedere consente al socio dissenziente, da un lato, di salvaguardare i propri interessi rispetto alle decisioni sociali, dall'altro di evitare paralisi frequentemente causate dal difficile raggiungimento di un accordo da parte dell'intera compagine sociale.

5.3 Il procedimento di trasformazione evolutiva

La trasformazione di società a base personale in società di capitali è disciplinata dal combinato disposto degli artt. 2500 e 2500 ter cod. civ. (la cui portata innovativa non è del tutto pacifica: cfr. ord. Tribunale di Reggio Emilia, 13 gennaio 2006) .

L'art. 2500 cod. civ. dispone che **la trasformazione in società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata deve risultare da atto pubblico, contenente le indicazioni previste dalla legge per l'atto di costituzione della società risultante dalla trasformazione**. L'atto sarà dunque soggetto alle forme di pubblicità relative, nonché alla pubblicità richiesta per la cessazione dell'ente che effettua la trasformazione.

La trasformazione ha effetto una volta posto in essere l'ultimo degli adempimenti pubblicitari imposti dalle norme disciplinanti ciascun tipo sociale.

Ai sensi dell'art. 2500 cod. civ. , il contenuto, la pubblicità e l'efficacia dell'atto di trasformazione sono quelle prescritte dalla legge per l'atto costitutivo del tipo di società adottato. In particolare, se con l'operazione di trasformazione si tende a costituire una società in accomandita per azioni, si seguirà la disciplina di cui agli artt.2452 e ss. cod. civ.; per le società a responsabilità limitata, verranno in esame gli artt. 2462 e ss. cod. civ.; per le società per azioni, a propria volta gli artt.2325 e ss. del cod. civ..

La ratio di tale disposizione è rinvenibile nella volontà di impedire che, attraverso un'operazione di trasformazione, si eludano le norme che impongono determinati obblighi in sede di costituzione di società di capitali. Sarebbe infatti estremamente agevole superare i vincoli posti dal legislatore se, nel silenzio della legge, fosse consentita la possibilità di costituire una società in nome collettivo e trasformarla, successivamente, in società per azioni, senza subire alcuno dei controlli previsti dalla legge.

Sempre in quest'ottica, al II comma dell'art. 2500 ter cod. civ. si stabilisce che **l'atto di trasformazione in società per azioni o accomandita per azioni sia accompagnato da una relazione di stima** ex art.2343 cod. civ. ⁸ o, in caso di trasformazione in società a responsabilità limitata, ex art. 2465 cod. civ. ⁹. Finalità della norma è quella di consentire una valutazione del patrimonio della società trasformanda corrispondente alla realtà, in modo da impedire che ad un'inesatta stima dei beni segua un annacquamento del capitale, con grave pregiudizio dei terzi.

Un'ulteriore accortezza dimostrata dal nostro legislatore, questa volta per tutelare gli interessi dei soci, si rivela nel disposto secondo cui **gli amministratori devono**, nel termine di centottanta giorni dalla iscrizione della società, **controllare le valutazioni contenute nella relazione del perito e, se sussistono fondati motivi, devono procedere alla revisione della stima** (III comma art.2343 cod. civ.).

Fino a quando le valutazioni non sono state controllate, le azioni corrispondenti ai conferimenti sono inalienabili e devono restare depositate presso la società.

Se inoltre risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti è inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, la società deve proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le azioni che risultano scoperte. In ogni caso il socio conferente può versare la differenza in danaro o recedere dalla società, ottenendo, in tale seconda ipotesi la restituzione del conferimento, qualora sia possibile, in tutto o in parte in natura.

A seguito dell'annullamento delle azioni, qualora sia espressamente previsto nell'atto costitutivo, è possibile che si determini una diversa ripartizione tra i soci delle azioni residue.

Infine, in caso di omessa redazione della relazione di stima, qualora la società risultante dalla trasformazione sia una società a responsabilità limitata, gli amministratori sono solidalmente responsabili per i danni causati alla società, ai soci ed ai terzi.

Si applicano altresì, nel caso di società per azioni o in accomandita per azioni, il II, III e, in quanto

compatibile, IV comma dell'art. 2343 cod. civ. dettato in materia di stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti.

L'attenzione dimostrata dal legislatore del 2003 al fine di tutelare eventuali aventi causa della società in fase di trasformazione emerge ulteriormente dall'art. 2500 quinquies cod. civ. , secondo cui **la trasformazione non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima degli adempimenti previsti dal terzo comma dell'art. 2500 cod. civ. (ossia le formalità pubblicitarie), se non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione.** Si tratta di un chiaro riconoscimento della trasformazione come fatto modificativo e non estintivo della vita dell'ente ¹⁰.

Circa la maggioranza richiesta al fine di deliberare una trasformazione, l'art. 2500 ter cod. civ. ha introdotto una novità rispetto alla previgente disciplina (vale a dire rispetto alla regola generale di cui all'art.2252 cod. civ., in forza della quale **per la modifica dei patti sociali occorrerebbe comunque l'unanimità del consenso dei soci**). In ossequio all'intento di agevolare l'adeguamento dell'organizzazione societaria alle mutevoli esigenze di mercato che permea l'intera riforma, **è stato previsto che, salvo diversa disposizione del contratto sociale, la trasformazione di società di persone in società di capitali sia decisa con il consenso della maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili.** A salvaguardia dell'interesse del singolo è però disposto che, in ogni caso, **al socio che non ha concorso alla decisione spetti il diritto di recesso.** Secondo la prevalente opinione le nuove regole relative alla modifica in questione riguarderebbero tutte le società a base personale, vale a dire anche quelle costituite nel tempo che precede l'entrata in vigore della novella. Questa conclusione non è pacifica. E' stata infatti espressa in giurisprudenza, come sopra detto, l'idea in base alla quale ad una siffatta conclusione si opporrebbe il principio di irretroattività di cui all'art.11 disp. prel cod. civ. (ord. Trib. Reggio Emilia, 13 gennaio 2006).

L'art. 2500 quater cod. civ., che disciplina l'assegnazione di azioni o quote a seguito di trasformazione, dispone che ciascun socio ha diritto all'assegnazione di un numero di azioni o di una quota proporzionale alla sua partecipazione.

In presenza di **soci d'opera**, questi hanno diritto all'assegnazione di un numero di azioni o di una quota in misura corrispondente alla partecipazione che l'atto costitutivo gli riconosceva precedentemente alla trasformazione ovvero, in mancanza di tale previsione, in misura corrispondente a quella prevista in base ad accordo tra i soci. In difetto di accordo la partecipazione alla società risultante dalla trasformazione sarà determinata dal giudice secondo equità.

In conseguenza dell'assegnazione delle azioni ai soci d'opera le azioni o quote assegnate agli altri soci si ridurranno proporzionalmente.

5.4 Cedibilità della partecipazione sociale

Nell'ambito delle modificazioni del contratto sociale di cui all'art. 2252 cod. civ. dev'essere

ambientata la cessione totale o parziale della partecipazione di uno dei soci. E' chiaro infatti che, vertendosi in tema di società a base personale, qualificata dalla rilevanza dell' *intuitus personae*, ogni modificazione della compagine sociale non può non sostanziarsi in un conseguente mutamento del contratto.

Si pongono al riguardo i seguenti problemi:

- se sia necessario o meno il consenso unanime dei soci;
- quale sia la forma di espressione di siffatto consenso;
- se sia possibile costituire sulla partecipazione sociale un diritto reale o personale di godimento (usufrutto, locazione).

5.4.1 Cessione della partecipazione: ammissibilità della libera trasferibilità

Se la cessione della partecipazione sociale di una società a base personale ¹¹ costituisce una modifica dell'originario contratto non può non seguirne, a mente della regola generale di cui all'art. 2252 cod. civ. , **la necessità dell'unanime consenso degli altri soci.**

E' evidente che detto consenso rappresenta un elemento che si affianca all'accordo intervenuto tra cedente e cessionario. Tuttavia esso si palesa necessario affinché il negozio di trasferimento produca effetti nei confronti della società. L'assenso degli altri soci alla cessione, ancorché non incidente sul perfezionamento e sulla validità della stessa *inter partes*, **si pone come condicio iuris ai fini dell'opponibilità alla compagine sociale del trasferimento della partecipazione** (Cass. Civ. Sez. I, 8784/97). Cosa riferire nell'ipotesi di mancanza del preventivo assenso degli altri soci? In giurisprudenza è stato affermato che, in tal caso, la cessione della quota comporterebbe il trasferimento **solo dei diritti patrimoniali inerenti alla qualità di socio, ma non anche il relativo status** (Tribunale di Trieste, 02/07/1984, in Foro pad., 1985, vol. I, c. 98). E' stato inoltre escluso che la negoziazione possa assumere la natura di mera pattuizione preliminare (Cass. Civ. Sez. I, 3233/75). Va poi considerato come non sembri configurabile in materia un interesse della società come ente autonomo rispetto a quello di tutti i soci. Se ne è dedotto, sul piano processuale, la sufficienza dell'instaurazione del giudizio nei confronti di tutti i componenti della compagine sociale, facendo stato la pronuncia anche nei confronti della società (Cass. Civ. Sez. I, 7886/06).

Svolte queste premesse, è il caso di occuparci più approfonditamente del modo di disporre dell'art. 2252 cod. civ. . Esso infatti, dopo aver previsto, come riferito, la necessità del consenso unanime dei soci ai fini della modificazione del contratto sociale, **fa espressamente salvi gli accordi eventualmente diversi.**

Come va intesa la portata di tale eccezione? Ad una prima lettura il disposto sembrerebbe, in via generale, al più consentire la modificazione del contratto a maggioranza ¹². Venendo tuttavia più specificamente ad affrontare il tema della cessione della partecipazione sociale, è il caso di rilevare come tra tutte le modificazioni del contratto sociale esso si ponga con caratteri del tutto originali. Si può infatti ben pensare che, a differenza di altre variazioni come l'oggetto sociale, l'indicazione della sede, la misura del capitale, la titolarità della partecipazione possa essere mutata senza coinvolgere

gli altri soci ¹³. **In particolare sarebbe possibile che i patti sociali prevedessero la libera cedibilità della quota sociale.** Questa eventualità, da tempo ammessa in giurisprudenza (cfr. Cass. Civ. Sez. I, 340/71), è stata in dottrina variamente configurata ora in chiave di **cessione del contratto**, ora di **novazione**, ora di procedimento nel quale, allo scioglimento del contratto originario per **mutuo consenso**, seguirebbe la **stipulazione di un nuovo contratto sociale**. Vero è che, seguendo la tesi della cessione, pare agevole la qualificazione della clausola dei patti sociali intesa a permettere la libera trasferibilità quale **espressione del consenso preventivo alla cessione** ex art. 1407 cod. civ. ¹⁴.

In definitiva sembra che non vi siano ostacoli per considerare pienamente valida la previsione dei patti sociali che fosse orientata nel senso della sufficienza di una individuale determinazione volitiva del socio in ordine alla cessione a terzi della propria partecipazione sociale.

5.4.2 Cessione della partecipazione sociale: forma del consenso degli altri soci

Ci si interroga se il consenso in ordine alla cessione della partecipazione sociale sia o meno soggetto a particolari requisiti formali. Il tema, come appare evidente, si iscrive in quello, più ampio, relativo alla forma del consenso all'introduzione di una qualche modificazione dell'originario contratto di società a base personale (art.2252 cod. civ.).

Al riguardo tra gli interpreti si è osservato che l'espressione della volontà ben può **intervenire liberamente**, in assenza cioè di speciali formalismi ¹⁵. Ne seguirebbe l'ammissibilità che detto consenso possa risultare anche da comportamenti concludenti. Ciò si verificherebbe, ad esempio, ogniqualvolta i soci consentono all'acquirente della partecipazione, senza contestazione alcuna, di esercitare i diritti patrimoniali ed amministrativi spettantigli nella qualità di soggetto facente parte della compagine sociale (Cass. Civ. Sez. I, 2860/84). Le conclusioni di cui sopra non mutano quand'anche la società dovesse essere titolare di diritti reali immobiliari. Se infatti è vero che il conferimento degli stessi rende indispensabile la forma scritta ad substantiam, non altrettanto si può concludere per quanto attiene al trasferimento della quota della società che ne sia titolare (Cass. Civ. Sez. I,2252/98).

Diverso ancora è il problema del deposito ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese dell'atto dal quale occorre risulti il trasferimento della partecipazione sociale e le correlative variazioni del contratto di società. La legge infatti prescrive che, ai fini dell'attuazione della necessaria pubblicità, debba essere utilizzata l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata. Ciò non toglie, come detto, che la cessione priva di tali requisiti sia comunque efficace, quantomeno inter partes (Tribunale di Milano, 30 gennaio 2008).

5.4.3 Costituzione di usufrutto sulla partecipazione sociale

Ci si interroga circa la possibilità che la partecipazione sociale di una società a base personale possa essere concessa in usufrutto. Il problema è in qualche modo riconducibile al più vasto tema della cedibilità della quota e delle conseguenti modificazioni dei patti sociali

(art. 2252 cod. civ.). **La costituzione di detto diritto reale parziario avrebbe quale effetto quello di consentire ad un soggetto diverso dai soci** (a meno che esso non venga costituito in favore di uno dei componenti la compagine sociale) **di vantare diritti tipicamente riconducibili allo status di socio**. Al riguardo la giurisprudenza ha dato risposte contrastanti. In senso favorevole alla costituzione del diritto reale è stato osservato (Tribunale di Trento, 14 gennaio 1997) come non risulta preclusiva l'assenza di materialità della partecipazione sociale. Tale carattere infatti, proprio anche delle quote di società a responsabilità limitata, non impedisce che le stesse siano, secondo la prevalente opinione degli interpreti e della giurisprudenza (Cass. Civ. Sez. I, 7614/96), validamente sottoponibili a pegno o usufrutto. In senso diametralmente opposto si era peraltro pronunciata la stessa corte di merito (Tribunale di Trento, 06 settembre 1996). Prescindendo dai rilievi relativi al difetto di materialità della quota sociale, la decisione fa leva sulla complessità della posizione contrattuale del socio di una società a base personale, ciò che non consentirebbe di oggettivizzare la partecipazione come bene suscettibile di costituire validamente oggetto di diritti reali.

5.4.4 Locazione della partecipazione sociale

Discussa è la possibilità che la partecipazione sociale sia oggetto di un diritto personale di godimento. **Può la quota di un socio essere da costui concessa in locazione o in comodato?** Al quesito una scarsa e non recente giurisprudenza ha dato una risposta affermativa, sia pure limitatamente ai rapporti tra soci (cfr. Cass. Civ. Sez. II, 1401/70; Cass. Civ. Sez. I, 787/66). In altre parole, la negoziazione intercorsa tra un socio ed un altro non sposta i termini essenziali del contratto di società. Infatti la partecipazione oggetto della locazione viene ad accrescere il peso di un soggetto già facente parte della compagine sociale, senza consentire l'ingresso di un terzo. Rimane da verificare quale sarebbe stato l'atteggiamento nell'ipotesi di concessione in locazione a soggetti estranei alla società. Probabilmente la soluzione dovrebbe far capo ai principi generali relativi alla modificazione dei patti sociali (art. 2252 cod. civ.) ed alla relativa possibilità di deroghe convenzionali al principio dell'unanimità.

6. Diritti e doveri dei soci

Con l'assunzione della qualità di socio sorgono una serie di situazioni giuridiche attive e passive che attengono tanto alla natura organizzativa-corporativa, quanto all'aspetto patrimoniale della società.

In relazione al primo aspetto viene in rilievo innanzitutto **l'obbligo di effettuare ed eseguire i conferimenti promessi** in sede di stipulazione al fine di dotare la società dei mezzi necessari per la realizzazione dei fini previsti ¹⁶.

Un'obbligazione negativa è prevista dall'art. 2256 cod. civ., ai sensi del quale **ciascun socio, senza il consenso degli altri soci, non può servirsi delle cose appartenenti al patrimonio sociale per fini estranei a quelli della società**.

A fronte di queste situazioni soggettive di natura passiva al socio fanno capo naturalmente anche diritti, tradizionalmente distinti in diritti aventi natura amministrativa e diritti patrimoniali.

In particolare spicca tra i primi **il diritto di esprimere la propria volontà nello svolgimento della vita sociale tutte le volte che ciò sia richiesto dalla legge o dal contratto sociale**. Quando il socio rivesta anche la qualifica di amministratore gli spetterà **il potere di porre in essere gli atti di gestione secondo le modalità previste nel contratto sociale** (amministrazione disgiuntiva o congiuntiva: artt. 2257 e 2258 cod. civ.). Quando invece il socio non prenda parte all'amministrazione della società è comunque titolare di un **diritto di controllo dell'attività gestionale** (art. 2261 cod. civ.).

I diritti di natura patrimoniale consistono nel **diritto agli utili** (art. 2262 cod. civ.), nel diritto di ottenere **la liquidazione della quota in caso di scioglimento del rapporto sociale**, tanto che esso sia limitato al socio, quanto nell'ipotesi in cui riguardi l'intera società.

6.1 Uso illegittimo delle cose sociali

Ai sensi dell'art. 2256 cod. civ. **nessuno tra i soci, senza il consenso degli altri, può servirsi delle cose appartenenti al patrimonio sociale per fini estranei a quelli della società**.

Si tratta di un divieto (o meglio di un'obbligazione negativa) volto a tutelare l'autonomia del patrimonio sociale, assicurandone la sua permanente destinazione all'esercizio dell'attività comune. La disposizione viene anche ad impedire ingiustificati vantaggi di un socio a scapito degli altri, quantomeno in difetto di una diversa volontà di questi ultimi.

Gli interessi citati non sono protetti oggettivamente, in quanto facenti capo ad un'entità soggettiva autonoma, bensì in relazione alla valutazione rimessa agli altri soci. Deve infatti rimarcarsi come, a contrario, la disposizione in esame venga sostanzialmente a consentire l'utilizzo privato da parte di un socio dei beni sociali quando tutti gli altri soci vi consentano. Il relativo parere positivo non occorre rivesta speciali formalismi e non dà luogo ad una situazione qualificabile in chiave di possesso da parte del socio (Cass. Civ. Sez. II, 2487/00) ¹⁷.

La violazione del disposto comporterà **l'obbligo per il socio di risarcire il danno subito dalla società** nonché la possibilità che si instauri nei confronti di lui (prescindendo dall'eventuale parallela responsabilità quale amministratore) un procedimento volto a deciderne **l'esclusione** ex art. 2286 cod. civ. (Cass. Civ. Sez. I, 710/80).

6.2 Poteri dei soci in ordine al controllo dell'amministrazione (correlato)

L'art. 2261 cod. civ. prevede che i soci sprovvisti del potere di gestione (i quali dunque non rivestono la parallela qualità di amministratori: cfr. al riguardo Cass. Civ. Sez. I, 12531/98; Tribunale di Milano, 26/09/1988 ¹⁸) **hanno il diritto di controllare l'andamento della stessa**. In tale contesto essi hanno la possibilità di ottenere notizie relative all'andamento delle operazioni, di consultare i

documenti concernenti l'amministrazione, di ottenere il rendiconto degli affari sociali (cfr. Tribunale di Milano, 16 novembre 2007, essendosi precisato come nelle società a base personale non vi sia alcun obbligo di redigere un vero e proprio bilancio). Controversa è l'ammissibilità di delegare a soggetti terzi l'esercizio dei detti diritti. L'opinione negativa fa leva sull'intima correlazione di essi rispetto alla qualità di socio. E' stato tuttavia ribattuto dell'infondatezza di una siffatta limitazione, non fondata su alcuno specifico divieto normativo ¹⁹.

E' possibile che il contratto sociale introduca regole derogatorie rispetto alle regole predette? Le divergenze potrebbero manifestarsi sia nel senso di una limitazione dei diritti soggettivi del socio non amministratore sia, inversamente, nella direzione di accrescerne la tutela. La natura disponibile della situazione soggettiva in esame ha indotto la giurisprudenza a ritenere possibile tanto un accordo derogatorio in pejus in sede di costituzione della società, sia successivamente per il tramite del perfezionamento di un successivo atto con cui venga approvato l'operato dell'obbligato (Cass. Civ. Sez. I, 3356/85). In dottrina non v'è tuttavia univocità di pareri ²⁰.

Prescindendo da questo aspetto, è ancora più rilevante mettere a fuoco le esatte connotazioni dei diritti di controllo dei soci non amministratori. Da un lato infatti continue e defatiganti richieste del socio in ordine all'andamento degli affari sociali potrebbero addirittura apparire abusive, dall'altro non è escluso che esigenze di riservatezza rendano necessario non palesare elementi o notizie che, se rivelate, sarebbero pregiudizievoli rispetto al buon andamento delle operazioni in corso. Così è possibile che il rifiuto dell'amministratore di fornire informazioni non contraddica il diritto di cui all'art. 2261 cod. civ. (Tribunale di Milano, 22/03/1990). La norma inoltre parla di "rendiconto". Che cosa si intende con tale espressione? Secondo la prevalente interpretazione si identificherebbe con le risultanze di un vero e proprio bilancio d'esercizio. Si può ipotizzare che esso si sostanzi in un semplice documento riassuntivo soltanto quando riepiloghi le operazioni compiute in termini più brevi dell'anno, come espressamente previsto dalla norma in esame. Va segnalato come il "rendiconto" in parola sia stato utilizzato (sia pure in un isolato precedente giurisprudenziale) in relazione all'obbligo, incombenza sui soci amministratori superstiti, di predisporre la situazione patrimoniale straordinaria finalizzata alla liquidazione della partecipazione sociale del socio defunto (Cass. Civ., Sez. I, 1036/09). L'approvazione del bilancio dovrà infine avvenire all'unanimità e non a semplice maggioranza, computandosi anche i soci privi del potere di amministrazione ²¹.

6.3 Diritti patrimoniali del socio

Al socio della società semplice spetta anzitutto il diritto a percepire gli utili maturati (art. 2262 cod. civ.). I criteri di ripartizione (art. 2263 cod. civ.) dei guadagni e delle perdite (anche determinati da un terzo: art. 2264 cod. civ.) e gli eventuali limiti convenzionali (art. 2265 cod. civ.) saranno considerati nel corso della disamina che segue.

Analogamente è a dirsi per i diritti di carattere patrimoniale spettanti al socio in conseguenza dello scioglimento del rapporto sociale (art. 2289 cod. civ.) o, all'esito della liquidazione, dell'intera società (artt. 2281 e ss. cod. civ.).

6.3.1 Diritto del socio agli utili

A norma dell' art. 2262 cod. civ., **salvo patto contrario, ciascun socio matura il diritto a percepire la sua parte di utili per effetto della semplice approvazione del rendiconto** ²². In ciò si ravvisa una differenza sostanziale tra società di persone e società di capitali (Cass. Civ. Sez. I, 4454/95). Nell'ambito di queste ultime il diritto al conseguimento dell'utile nasce soltanto per effetto di una apposita delibera assembleare. Nella società semplice occorrerebbe il consenso unanime di tutti i soci per decidere il suo eventuale accantonamento.

Che cosa è propriamente l'utile? Quando si può riferire che vi sia stata, al termine dell'esercizio sociale, produzione di utile? Il legislatore non ha provveduto a darne una definizione. **Secondo un'opinione esso consisterebbe nella plusvalenza del patrimonio sociale rispetto all'entità dei conferimenti** ²³. Questa nozione è ricavabile tuttavia dal I comma dell'art. 2282 cod. civ. che, ai fini della distribuzione degli eventuali utili in sede di liquidazione, ad essa antepone la restituzione dei conferimenti eseguiti da ciascun socio. La descrizione non appare adeguata a cogliere la periodicità del fenomeno distributivo, destinato a riprodursi in riferimento ad ogni esercizio sociale. Ecco dunque prospettarsi una differente definizione di utile, **consistente nella plusvalenza, risultante dal rendiconto approvato, del patrimonio sociale verificabile in un certo tempo rispetto al valore iniziale di riferimento** (vale a dire il detto valore patrimoniale computato al termine dell'esercizio pregresso) ²⁴. Nel risultato di bilancio dovrebbero essere computati tutti gli elementi concorrenti a mutare i conti sociali, quali i risultati delle oscillazioni dei cambi tra le valute, gli interessi attivi o passivi, le eventuali sopravvenienze di altra natura.

Può in concreto non essere agevole individuare i **soggetti legittimati a percepire gli utili** ogniqualvolta abbia avuto luogo una modificazione della consistenza soggettiva della società per effetto dell'ingresso di un nuovo socio.

In via di principio ed indipendentemente dalla causa di trasferimento (se cioè abbia avuto luogo per successione mortis causa o per atto tra vivi) si può affermare che **gli utili spettano a chi risulta socio al momento della chiusura dell'esercizio**. Se la quota è ceduta durante l'esercizio sociale e non esattamente al termine di esso (come accade ordinariamente) gli utili competeranno solo all'acquirente e non vengono distribuiti pro quota tra cedente ed acquirente. Questa conclusione appare valida anche ai fini fiscali. All'uopo gli utili netti conseguiti nel periodo d'imposta sono tassati per intero in capo a chi risulta socio alla chiusura dell'esercizio indipendentemente dall'effettiva percezione degli stessi.

Non sembrerebbe pertanto condivisibile l'orientamento espresso dalla pronunzia della S.C. (Cass. Civ. Sez. I, 8423/94) in base alla quale il momento valevole ai fini dell'individuazione del socio cui imputare gli utili sarebbe quello dell'approvazione del rendiconto (e non già, come riferito, quello della chiusura dell'esercizio). A riprova si può rammentare che gli utili sono tassati in conseguenza della loro produzione ed indipendentemente dalla percezione ed approvazione del detto rendiconto (art. 5 T.U. 917/1986).

6.3.2 Partecipazione agli utili ed alle perdite

L'art. 2263 cod. civ. **detta i criteri di ripartizione tra i soci degli utili e delle perdite per il caso in cui non si rinvergono specifiche prescrizioni nei patti sociali.** La norma possiede dunque carattere suppletivo (cfr. Cass. Civ. Sez. I, 777/80).

La prima regola di cui all'articolo in esame prevede **una presunzione di proporzionalità tra i conferimenti eseguiti da ciascuno dei soci e la parte a loro spettante nei guadagni e nelle perdite.**

Fa seguito un'ulteriore presunzione: **qualora il valore dei conferimenti non risultasse determinato, la partecipazione dei soci si presumerebbe uguale. Dunque paritetica sarà anche la ripartizione degli utili e delle perdite.** Può anche darsi che soltanto uno o alcuni conferimenti siano stati stimati. In questa ipotesi sarà possibile applicare il principio appena enunciato soltanto quando l'indicazione del valore dei conferimenti sia paritetica. Quando invece i valori fossero divergenti non resterebbe altro se non valutare i conferimenti che non fossero stati stimati.

Cosa riferire dell'eventualità in cui il socio avesse conferito la mera opera? In tale ipotesi, nel silenzio del contratto sociale, il II comma dell'art. 2263 cod. civ. prevede la determinazione della parte spettante al socio d'opera a cura del giudice secondo equità. L'intervento giudiziario viene effettuato ad integrazione dei patti sociali lacunosi sul punto. Ne segue che la valutazione deve essere riferita al tempo della stipulazione del contratto, non essendo suscettibile di variazioni durante la vita della società. Questa conclusione non è tuttavia pacifica tra gli interpreti ²⁵. Non agevole può essere in concreto distinguere tra **socio d'opera** e **lavoratore subordinato**. Infatti non si palesa incompatibile con la qualità di socio l'esistenza parallela di un contratto di lavoro subordinato tra socio e società (Cass. Civ. Sez. Lavoro, 7573/86).

L'ultimo comma dell'art. 2263 cod. civ. introduce un'ultima presunzione. **Se il contratto determina soltanto la parte di ciascun socio nei guadagni, nella stessa misura si presume che debba determinarsi la partecipazione alle perdite** ²⁶.

Occorre inoltre rammentare l'ammissibilità di una eterodeterminazione di tali elementi. Il tema, di cui si occupa l'art. 2264 cod. civ., verrà analizzato separatamente. Analoga indagine si condurrà sul principio di cui al successivo art. 2265 cod. civ., in base al quale è nullo il patto con il quale uno o più soci vengano esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite. Una siffatta clausola non potrebbe non porsi in contrasto con la stessa causa del contratto sociale.

6.3.3 Determinazione della partecipazione degli utili e delle perdite rimessa ad un terzo

L'art. 2264 cod. civ. **prevede, nell'ambito delle società a base personale, che il contratto possa rimettere ad un terzo, in veste di arbitratore, la determinazione della parte dei guadagni e delle perdite facenti capo a ciascuno dei soci.** Il II comma della norma in esame, nel richiamare in maniera esplicita la disposizione cardine di cui all'art. 1349 cod. civ. (in base alla quale si può distinguere, alla luce dei poteri attribuiti all'arbitratore, tra arbitrium merum e arbitrium boni viri), prevede che l'impugnazione della determinazione possa essere proposta **entro il termine, avente**

natura decadenziale, di tre mesi. Il dies a quo decorre dal momento in cui il socio che assume di esserne leso ha avuto comunicazione dei dati stabiliti dall'arbitratore. L'impugnazione giudiziale, che possiede chiara natura contenziosa ²⁷, non può venire proposta ogniqualvolta il socio abbia dato volontaria esecuzione alla determinazione del terzo ²⁸.

6.3.4 Nullità del patto leonino

L'art. 2265 cod. civ. prevede **la nullità del patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite.** Si tratta del c.d.patto leonino, il quale difficilmente potrebbe essere perfezionato nell'ambito dei patti sociali. Le eventuali intese dei soci in tal senso molto probabilmente sarebbero destinate a rimanere riservate nell'ambito di **pattuizioni parasociali** ²⁹ che, comunque, non si potrebbero sottrarre ad una pari valutazione in chiave di nullità. E' il caso di rilevare che siffatte stipulazioni potrebbero essere collegate alla posizione fiduciaria di un socio, destinato a fungere da persona interposta. In questa ipotesi non v'è luogo per parlare di patto leonino, esaurendosi la fattispecie nell'ambito della interposizione reale.

Problematica è l'individuazione della ratio della prescrizione in esame. Secondo l'opinione preferibile ³⁰, si rinverrebbe in una **deficienza causale del contratto sociale.** Poiché è essenziale al contratto di società il conferimento di beni o servizi per l'esercizio di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili, quest'ultimo elemento verrebbe indubbiamente meno per il socio al quale il patto leonino precludesse la percezione di un lucro.

Discusse sono anche le conseguenze giuridiche dell'apposizione della clausola in parola. Secondo un'opinione ³¹ la nullità varrebbe a caducare unicamente il patto. A parere di altri ³² il patto leonino importerebbe la nullità del vincolo relativo al socio escluso dagli utili o dalle perdite. Ne seguirebbe una valutazione dell'essenzialità della partecipazione di costui all'intero contratto sociale ai sensi dell'art. 1420 cod. civ. , essendovi la possibilità che l'intero contratto di società debba essere considerato nullo.

6.3.5 Liquidazione della singola quota (correlato)

Ogniqualvolta il rapporto sociale viene sciolto limitatamente ad un socio (vale a dire nelle ipotesi di morte, recesso ed escussione) **si incardina in capo a costui o ai di lui eredi il diritto, sancito dall'art. 2289 cod. civ. a percepire l'equivalente in denaro del valore della partecipazione sociale.** La norma dispone che la liquidazione della quota proceda in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno dello scioglimento del rapporto sociale, computando sia gli utili, sia le perdite relative alle operazioni sociali in corso in tale momento (dunque rispettivamente nel tempo della morte, art. 2284 cod. civ. , del recesso, art. 2285 cod. civ. , ovvero dell'esclusione, art. 2286 cod. civ. , del socio). Eventuali passività insorte successivamente e non riconducibili alla pregressa gestione sarebbero irrilevanti e non andrebbero ascritte economicamente alla posizione sociale venuta meno (Cass. Civ. Sez.I, 1182/06) .

Allo scopo di consentire la liquidazione in parola **occorre predisporre apposita situazione patrimoniale**. Essa non consiste in un vero e proprio bilancio di esercizio (Appello di Genova, 17/04/01), piuttosto corrispondendo ad un documento contabile elaborato, in via del tutto straordinaria, al solo fine di permettere il conteggio della quota parte di spettanza del socio non più facente parte della compagine sociale (cfr. Appello di Milano, 01/10/1993). **Le poste devono rappresentare non soltanto l'esito economico delle operazioni in corso nelle loro conseguenze che necessariamente si produrranno nei conti sociali** (Cass. Civ. Sez. I, 1027/93; cfr. anche Cass. Civ. Sez. I, 960/00, che fa riferimento al concetto di sopravvenienze attive e passive da comprendersi ogniqualvolta trovino la propria fonte in situazioni già esistenti alla data dello scioglimento del rapporto), **bensì anche il valore dell'avviamento commerciale, che costituisce comunque un elemento da valorizzare** (Cass. Civ. Sez. I, 4246/77; Cass. Civ. Sez. I, 7595/93) ³³.

Una volta calcolato l'ammontare della somma di denaro rappresentativa della quota di spettanza del socio, occorre che si provveda al pagamento in favore del medesimo o dei di lui eredi. Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2289 cod. civ. **detto pagamento deve essere eseguito entro sei mesi dal giorno in cui si è verificata la causa di scioglimento del rapporto** ³⁴. Il relativo debito possiede natura valutaria (e non di valore), soggetto al principio nominalistico di cui all'art. 1227 cod. civ. (Cass. Civ. Sez. I, 5647/94; Cass. Civ. Sez. I, 11598/95; Cass. Civ. Sez. I, 3800/03). La svalutazione monetaria rileverà pertanto soltanto in difetto di un tempestivo adempimento. Ne segue che, scaduto il detto termine semestrale, da un lato la società dovrà essere considerata in mora automaticamente, dall'altro potrà essere provato dal socio (o dai suoi eredi) il maggior danno ai fini del suo risarcimento (Cass. Civ. Sez. I, 1403/98).

Quanto è stato esposto riguarda le ipotesi per così dire "ordinarie", in cui cioè il conferimento dei soci sia consistito in denaro o, al più, nel trasferimento della proprietà di beni in natura. Cosa riferire del caso in cui il socio abbia conferito semplicemente il godimento di un bene ovvero la propria opera? Assumeremo tali casi in separata considerazione, come anche le questioni attinenti l'individuazione del soggetto passivo dell'obbligazione connessa alla liquidazione.

6.3.6 Riparto finale di liquidazione (correlato)

Una volta che le passività sociali siano state estinte è finalmente possibile per il liquidatore effettuare il riparto delle attività rimaste nel patrimonio della società. A questo scopo sono dettate le norme di cui agli artt. 2281, 2282 e 2283 cod. civ..

La prima assume in considerazione l'ipotesi in cui taluno di soci avesse conferito beni in semplice godimento, la seconda si occupa del riparto dell'attivo, l'ultima dell'eventualità in cui detto riparto intervenga mediante assegnazione di beni in natura. Rimane inoltre da esaminare la posizione del socio d'opera, priva di una disciplina legale.

7. Il regime dell'amministrazione delle società a base personale

...

...

...

FINE ESTRATTO